



COMUNE DI RIFREDDO

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.15

Oggetto

CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024 (L.27 DICEMBRE 2019, n. 160)

L'anno duemilaventiquattro addì ventisei del mese di marzo alle ore 08:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Cesare Cavallo	Sindaco	Presente
Elia Giordanino	Vice Sindaco	Presente
Maria Carla PONSI	Assessore	Presente

Presenti 3 Assenti 0

Partecipa alla riunione ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 97, comma 4, lettera a) il Segretario Comunale Sig. Il Segretario Comunale NASI Chiara Angela, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente Dott. Cavallo Cesare, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024 (L.27 DICEMBRE 2019, n. 160)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che "... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*";

- al comma 749 che "... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*"

- al comma 750, che "... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*";

- al comma 751, che "...*A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*";

- al comma 752, che "... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*";

- al comma 753, che "... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*";

- al comma 754, che "... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...*";

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... *E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...*";

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che

saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Rilevato che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

Rilevato che un emendamento approvato il 13 novembre 2023 nella commissione Finanze del Senato al decreto proroghe (D.L. 132/2023), rimanda al 2025 l'obbligo per i comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto tramite applicazione informatica messa a disposizione sul portale dell'Economia e delle Finanze, lasciando invariate le aliquote anche per il 2024, salvo ulteriori disposizioni in corso d'anno;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 5 del 07.03.2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Visti, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il D.D.L. n. 926 del 30.10.2023 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024/2026;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Aperta ampia discussione in merito;

Tutto ciò premesso;

Con votazione unanime, espressa nei modi previsti dalla legge;

DELIBERA

- di confermare per l'anno 2024 le aliquote IMU, come da allegato alla deliberazione;
- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
- di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con votazione unanime resa nei termini di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Cavallo Cesare

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Giordanino Elia

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NASI Chiara Angela

PARERI

Visto, si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Rifreddo, 25-03-2024

Il Responsabile del servizio
(F.to Elia Giordanino)

Visto, si esprime parere Favorevole di Regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Rifreddo, 25-03-2024

Il Responsabile del servizio
(F.to Elia Giordanino)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.rifreddo.cn.it (art.32 Legge 69/2009) dal 28-03-2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Rifreddo, lì 28-03-2024

Reg. Pubbl. n. 87

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NASI Chiara Angela

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

√ Il presente verbale è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Rifreddo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NASI Chiara Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 07-04-2024 in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000

Rifreddo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale

Rifreddo, li 28-03-2024

IL RESPONSABILE